

Schema riassuntivo

Redato da:

Pighin Roberto – MOTOASI.IT

Fonti:

DPCM 17 maggio 2020

DL 16 MAGGIO 2020 – NR 33 (GU N. 125 DEL 16-5-2020)

Ufficio dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. N. 3180 del 03/05/2020

Ordinanze Regionali (tutte le regioni) dal 16 maggio 2020, con validità dal 18 maggio 2020

[Link all'archivio Decreti e Ordinanze 18 maggio – 2 giugno 2020](#)

Periodo di validità:

18 maggio 2020 – 2 giugno 2020

A puro scopo indicativo, vi riassumiamo quanto previsto dai vari regolamenti e come applicarlo nelle giornate di allenamento.

Condizioni per il gestore dell'impianto

(come previsto da protocollo dell'Ufficio dello Sport Presidenza Consiglio dei ministri – Prot. 3180 del 03/05/2020 e dalle ordinanze regionali in essere):

- Identificazione e differenziazione delle aree di accesso ed uscita dall'impianto
- Identificazione e differenziazione delle aree atleti e operatori sportivi
- Identificazione e differenziazione dei percorsi previsti per accesso ed uscita dal tracciato
- Identificazione delle aree di sosta (piazzole) con distanze a norma di legge
- Monitoraggio della temperatura corporea ad ogni accesso all'impianto
- Monitoraggio del rispetto delle distanze di sicurezza tra operatori, tecnici e atleti tramite la determinazione di un organigramma prestabilito, e personale adeguatamente formato
- Identificazione di un'area specifica dedicata al trattamento e prima gestione emergenziale di utente/i che presentino sintomi di COVID-19 (febbre > 37,5° - tosse – difficoltà respiratorie – ecc....)
- Esporre in ogni zona dell'impianto le tabelle informative sulla buona igiene e prevenzione da COVID-19
- Attrezzare la struttura di dispensatori liquido igienizzante pe le mani
- Avere sempre disponibile per il personale del circuito, gli atleti ed i tecnici i Dispositivi Medici raccomandati quali mascherine, guanti in materiale plastico, visiere, ecc...
- Costante e sistematica pulizia, igienizzazione e sanificazione per più volte al giorno, dell'impianto e, in particolar modo, delle aree comuni quali servizi igienici, infermeria, ecc...
- Organizzazione sistematica dei turni di allenamento con orari di ingresso ed uscita differenziati, ai fini di ridurre quanto possibile il numero di presenze all'interno dell'impianto
- Ridurre al minimo i partecipanti, sia atleti che accompagnatori
- Installazione di barriere ove non vi sia la possibilità di garantire la distanza minima di sicurezza
- Installazione di raccoglitori dedicati ai rifiuti con possibili contaminazioni (mascherine, fazzoletti, ecc...)

Condizioni per gli atleti:

- Devono essere in possesso di Licenza (competitiva o non competitiva) oltre ad un documento di identità valido
- Hanno diritto ad un solo accompagnatore (anche lui deve essere tesserato)
- Vi consigliamo di far prenotare l'ingresso e pagarlo on line rilasciando via mail la ricevuta intestata da esibire all'ingresso
- Devono avere con sé almeno 3 copie del **modulo di autodichiarazione COVID-19**
- Devono essere residenti nella stessa regione dell'impianto
- Dovranno prendere visione ed accettare le prescrizioni d'accesso relative alle normative in materia di prevenzione da covid-19;
- Devono avere e utilizzare, ove previsto, mascherina e guanti monouso (in lattice, nitrile, vinile etc). A tal proposito si rammenta di smaltire i rifiuti correttamente e non abbandonarli nel paddock;
- Dovranno restare negli spazi a loro assegnati. Potranno muoversi solo per accedere alle piste o ritornare alla piazzola di sosta;
- In Pit Lane e nelle zone miste dovranno essere rispettate le prescrizioni e le distanze indicate da apposita segnaletica;
- Biglietteria, negozio, docce e spogliatoi saranno chiusi.
- Potrà essere (ove permesso dalla legge) attivato un servizio ristoro da asporto.
- Il pranzo andrà consumato nella zona assegnata. Non è possibile farsi consegnare il pranzo da ditta esterna;

Estratto dal DPCM 17 maggio 2020 sulle attività sportive

Art. 1 – Comma “e”

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, **le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse.** I soli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione a competizioni di livello nazionale ed internazionale, possono spostarsi da una regione all'altra, previa convocazione della federazione di appartenenza. Ai fini di quanto previsto dalla presente lettera, sono emanate, previa validazione del Comitato Tecnico - Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;

Art. 1 – Comma “f”

L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020. A tali fini, sono emanate linee guida a cura dell'Ufficio per lo Sport, sentita la FMSI, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020. Le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;

Art. 1 Comma “g”

Per l'attuazione delle linee guida, di cui alle precedenti lettere e) e f), e in conformità ad esse, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli **Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI** e dal CIP, nonché le associazioni, le società, i centri e i circoli sportivi, comunque denominati, **anche se non affiliati ad alcun organismo sportivo riconosciuto**, adottano, per gli ambiti di rispettiva competenza e in osservanza della normativa in materia di prevenzione e sicurezza sociale, **appositi protocolli attuativi contenenti norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti**, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere;

| REGIONE | Libera apertura impianti | Libero accesso atleti residenti nella stessa regione | Data di apertura previste dalla ordinanza rispetto al DPCM |
|----------------|--------------------------|--|--|
| Abruzzo | ✓ | ✓ | Dal 18 maggio 2020 |
| Basilicata | ✓ | ✓ | Dal 18 maggio 2020 |
| Bolzano | ✓ | ✓ | Dal 18 maggio 2020 |
| Calabria | ✓ | ✓ | Dal 25 maggio 2020 |
| Campania | ✓ | ✓ | Dal 18 maggio 2020 |
| Emilia Romagna | ✓ | ✓ | Dal 18 maggio 2020 |
| Friuli V.G. | ✓ | ✓ | Dal 18 maggio 2020 |
| Lazio | ✓ | ✓ | Dal 18 maggio 2020 |
| Liguria | ✓ | ✓ | Dal 18 maggio 2020 |
| Lombardia | ✓ | ✓ | Dal 18 maggio 2020 |
| Marche | ✓ | ✓ | Dal 18 maggio 2020 |
| Molise | ✓ | ✓ | Dal 18 maggio 2020 |
| Piemonte | ✓ | ✓ | Dal 18 maggio 2020 |
| Puglia | ✓ | ✓ | Dal 18 maggio 2020 |
| Sardegna | ✓ | ✓ | Dal 18 maggio 2020 |
| Sicilia | ✓ | ✓ | Dal 18 maggio 2020 |
| Toscana | ✓ | ✓ | Dal 18 maggio 2020 |
| Trento | ✓ | ✓ | Dal 18 maggio 2020 |
| Umbria | ✓ | ✓ | Dal 18 maggio 2020 |
| Valle d'Aosta | ✓ | ✓ | Dal 18 maggio 2020 |
| Veneto | ✓ | ✓ | Dal 18 maggio 2020 |

PS: le informazioni qui indicate possono variare in funzione a provvedimenti Governativi, Regionale e Comunali dettati dai dati epidemiologici come previsto dagli atti allegati

[Link Documenti in allegato:](#)

https://drive.google.com/open?id=1abehRVAJlb-pliE2FL5_bO8AzKPFqXVa